



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

(V. Stampato Camera n. 2575)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 2015*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 490.000 per l'anno 2015 e in euro 1.719.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

tra la

Repubblica Italiana

e lo

Stato di Israele

sulla

Previdenza Sociale

Il governo della Repubblica Italiana e il governo dello Stato di Israele, desiderando regolamentare i rapporti tra i due Stati nel campo della previdenza sociale, hanno concordato quanto segue:

PARTE I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo:

- a) "Parti Contraenti" significa lo Stato di Israele e la Repubblica Italiana, di seguito indicate come Israele ed Italia;
- b) "Legislazione" significa le leggi, i decreti ed i regolamenti, relativi ai sistemi della Previdenza Sociale di ciascuna Parte Contraente, specificati all'articolo 2 del presente Accordo;
- c) "Autorità Competente" significa, per quanto riguarda lo Stato di Israele: il Ministro degli Affari Sociali e Servizi Sociali; per quanto riguarda la Repubblica Italiana significa: il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- d) "Istituzione" significa l'istituzione che ha la responsabilità di attuare la legislazione specificata all'articolo 2 di questo Accordo;
- e) "Istituzione Competente" significa l'istituzione presso la quale la persona interessata è assicurata o che ha la responsabilità di erogare i benefici in base alla legislazione applicabile;
- f) "Prestazione" significa qualsiasi pagamento in denaro, o altro beneficio in base alla legislazione definita all'articolo 2 di questo Accordo, comprendente qualsiasi somma aggiuntiva, aumento o supplemento pagabile in aggiunta a tale beneficio in base alla legislazione di una Parte Contraente, a meno che non sia diversamente specificato in questo Accordo;
- g) "Periodo di assicurazione" significa un periodo di occupazione o di lavoro autonomo, o di contribuzione o residenza, come definiti o riconosciuti come un periodo di assicurazione nella legislazione in base alla quale tale periodo è stato o

è considerato essere stato completato, o qualsiasi periodo simile per quanto è riconosciuto nella legislazione di una Parte Contraente come equivalente ad un periodo di assicurazione;

h) "Residenza" significa residenza abituale, che è legalmente stabilita;

i) "Soggiorno" significa soggiorno temporaneo;

j) "Familiari" significa: Le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicata dall'Istituzione Competente.

2. Altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo avranno i significati rispettivamente assegnatigli nella legislazione applicata.

Articolo 2

Campo di applicazione oggettivo

1. Il presente Accordo si applicherà alla legislazione:

A. Per quanto riguarda Israele: la legislazione sull'assicurazione nazionale (versione consolidata) 5755-1995, nella misura in cui si applica ai seguenti settori dell'assicurazione:

- a) Assicurazione vecchiaia e superstiti;
- b) Assicurazione invalidità

B. Per quanto riguarda l'Italia: l'assicurazione obbligatoria generale sull'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di questa assicurazione;

i regimi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria previsti per ciascuna categoria di lavoratori nella misura in cui si riferiscono a benefici o rischi coperti dalla legislazione indicata nell'alinea precedente.

2. Salvo quanto indicato nel paragrafo 4 di questo articolo, il presente Accordo si applicherà anche alle future legislazioni che codifichino, sostituiscano, modifichino o integrino la legislazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo.

3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità competenti dovranno notificarsi l'un l'altra la rispettiva legislazione nei campi della previdenza sociale

indicate nel paragrafo 1. Le Autorità competenti dovranno notificarsi gli emendamenti alla rispettiva legislazione.

4. Il presente Accordo si applicherà alla legislazione che amplia o emenda l'applicazione della legislazione specificata al paragrafo 1 di questo articolo, a nuovi gruppi di beneficiari, se l'Autorità Competente della Parte Contraente interessata così decide e lo notifica a questo riguardo all'altra Parte Contraente.

5. Il presente Accordo non si applicherà alla legislazione che introduce un nuovo settore o un nuovo regime di previdenza sociale.

6. Il presente Accordo non si applica alla legislazione dei due Stati contraenti per quanto riguarda la pensione sociale e altri benefici non contributivi erogati con fondi pubblici, o relativa all'integrazione del beneficio minimo, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 13.5 e 16.4.

Articolo 3

Campo di applicazione personale

A meno che non sia diversamente previsto, il presente Accordo si applicherà a tutte le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di cui all'articolo 2 del presente Accordo, come pure ai familiari ed ai superstiti di tali persone.

Articolo 4

Parità di trattamento

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le seguenti persone, mentre sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in base alla legislazione di tale Parte Contraente, dei suoi cittadini:

- a) i cittadini dell'altra Parte Contraente;
- b) i rifugiati, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Rifugiati del 28 luglio 1951 e nel Protocollo del 31 gennaio 1967 a tale Convenzione;
- c) gli apolidi, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Persone Apolidi del 28 settembre 1954;

d) familiari e superstiti delle persone indicate ai sottoparagrafi da a) a c), per quanto riguarda i diritti che ad essi derivano da tali persone;

e) per quanto riguarda la Parte Contraente italiana: i cittadini dell'Unione Europea.

Articolo 5

Esportabilità delle prestazioni

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le pensioni ed altri benefici in denaro non saranno ridotti, modificati, sospesi o soppressi per il fatto che la persona risiede o soggiorna nel territorio dell'altra Parte Contraente.

PARTE II

Legislazione applicabile

Articolo 6

Disposizioni generali

A meno che non sia diversamente previsto in questa parte

1. Una persona che svolge attività subordinata nel territorio di una delle Parti Contraenti sarà soggetta solo alla legislazione di tale Parte Contraente, a prescindere dalla Parte Contraente nel cui territorio risiede o nel cui territorio ha sede il datore di lavoro, a meno che non sia diversamente previsto in questo Accordo.

2. Una persona occupata nel territorio di entrambe le Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale risiede.

3. Una persona che è un lavoratore autonomo nel territorio di una o di entrambe le Parti Contraenti e che è residente in una delle Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente in cui risiede. Tale persona sarà trattata come se esercitasse tutte le sue attività professionali nel territorio della Parte Contraente alla cui legislazione è soggetta.

4. Le persone che non svolgono un'attività retribuita sono soggette alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono.

5. Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici o i principi generali del diritto consuetudinario internazionale riguardanti i privilegi e le immunità consolari in relazione alla legislazione specificata nel paragrafo 1 dell'articolo 2.

6. I dipendenti pubblici, le persone assimilate e le persone impiegate presso un'amministrazione pubblica della Parte Contraente, saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente nella cui amministrazione lavorano, purché siano stati soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente precedentemente all'impiego.

Articolo 7

Disposizioni speciali

1. Una persona che:

- a) è impiegata da un datore di lavoro con sede nel territorio di una Parte Contraente,
- b) è coperta dalla legislazione di tale Parte Contraente, e
- c) viene distaccata per lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente per lo stesso datore di lavoro per un periodo non superiore a 24 mesi,

continuerà ad essere soggetta alla legislazione della prima Parte Contraente come se continuasse ad essere residente ed impiegata nel territorio di questa Parte Contraente.

2. Se il periodo di distacco, di cui al paragrafo 1, sottoparagrafo c) di questo articolo continua oltre i 24 mesi, le Autorità Competenti o le istituzioni competenti delle due Parti Contraenti possono concordare che il lavoratore rimanga soggetto solo alla legislazione della prima Parte Contraente per un altro periodo addizionale non superiore a 2 anni.

3. Il personale viaggiante di un'impresa di trasporti o di una compagnia aerea che opera nei territori di entrambe le Parti Contraenti sarà soggetto alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'impresa ha la sua sede legale. Se, tuttavia, il dipendente è residente nel territorio dell'altra Parte Contraente, si applicherà la legislazione di tale parte Contraente.

4. Una persona che lavora su una nave battente bandiera di una delle Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente, purché la sede legale del datore di lavoro sia ubicata nel territorio della Parte Contraente. Quanto sopra si applica anche quando una nave batte bandiera di un paese terzo, ma ha un equipaggio pagato da una società che ha la sua sede legale in una delle Parti Contraenti o da una persona residente in una delle Parti Contraenti.

Articolo 8

Eccezioni agli Articoli 6 e 7

Le autorità Competenti o le istituzioni da queste autorizzate possono concordare, per iscritto, eccezioni alle disposizioni degli articoli 6 e 7 nell'interesse di alcune persone o categoria di persone.

Articolo 9

Applicazioni degli Articoli da 6 a 8 ai familiari

1. I familiari che accompagnano la persona di cui all'articolo 6, paragrafo 6 e che convivono con essa, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente di questa persona.

2. I familiari che accompagnano il lavoratore, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e che convivono con lui, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente del lavoratore.

3. In caso di accordo sulle eccezioni, ai sensi dell'articolo 8, alle disposizioni degli articoli 6 e 7, le persone che accompagnano il lavoratore e che convivono con lui, sono soggette alla legislazione della stessa Parte Contraente per quanto riguarda le eccezioni che sono state concordate.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicheranno se il familiare è soggetto alla legislazione dell'altra parte contraente in base al proprio impiego.

Articolo 10**Contributi assicurativi**

I contributi assicurativi relativi ad una persona coperta dal presente Accordo, dovranno essere versati in conformità alla legislazione della Parte Contraente a cui tale persona è soggetta, secondo il presente Accordo.

PARTE III**Disposizioni speciali riguardanti le varie categorie di prestazioni****Capitolo I****Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti****Articolo 11****Erogazione delle pensioni**

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, quando erogano le pensioni sulla base di questo Accordo, le istituzioni competenti delle Parti Contraenti applicheranno le loro rispettive legislazioni.

Articolo 12**Periodi assicurativi inferiori a dodici mesi**

1) Quando la durata complessiva dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti è inferiore a dodici mesi e quando, sulla base unicamente di tali periodi, non esiste alcun diritto a pensione in base a tale legislazione, l'Istituzione della Parte interessata non sarà vincolata ad erogare una pensione relativamente a tali periodi.

2) Nei casi di cui al paragrafo 1 di questo articolo, l'Istituzione Competente dell'altra Parte Contraente dovrà tener conto di questi periodi per l'acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni, come pure per la determinazione dell'ammontare, come se tali periodi fossero stati completati in base alla legislazione che essa applica.

Applicazione della legislazione dello Stato di Israele

Articolo 13

Pensione di vecchiaia e superstiti

1. Quando un cittadino di una Parte Contraente o una persona indicata all'articolo 4 da b) a d) dell'Accordo è stata assicurata nello Stato di Israele, ma non ha periodi di assicurazione sufficienti nello Stato di Israele per aver diritto ad una pensione di vecchiaia o ai superstiti, i periodi di assicurazione completati in base alla legislazione dell'Italia saranno presi in considerazione per quanto non si sovrappongano ai periodi di assicurazione maturati in Israele. L'Istituzione Competente israeliana dovrà tener conto unicamente dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione dell'Italia dopo il 1 aprile 1954.
2. Se il beneficiario o il suo superstite soddisfa i requisiti per la pensione totalizzando i periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, l'Istituzione Competente israeliana dovrà determinare la pensione come segue:
 - a) La pensione israeliana pagabile ad una persona che ha completato i periodi di assicurazione richiesti conformemente alla legislazione israeliana, sarà considerato come somma teorica.
 - b) Sulla base della somma teorica di cui sopra, l'Istituzione Competente dovrà calcolare la pensione parziale pagabile conformemente al rapporto tra la durata dei periodi di assicurazioni maturati in Israele che la persona ha completato in base alla legislazione israeliana e il totale di tutti i periodi assicurativi completati da questa persona in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti.
3. Il diritto ad una pensione di vecchiaia sarà condizionato al fatto che il beneficiario abbia risieduto in Israele o in Italia immediatamente prima di avere raggiunto l'età che gli conferisce il diritto ad una pensione di vecchiaia.
4. Il diritto alla pensione di superstite sarà condizionato al fatto che il beneficiario e la persona deceduta siano stati residenti in Israele o in Italia al momento del decesso o al fatto che il deceduto abbia ricevuto una pensione di vecchiaia immediatamente prima del suo decesso.
5. L'indennità per la formazione professionale e l'assegno di sussistenza per vedove e orfani possono essere pagate alle persone indicate nel paragrafo 1 solo se

risiedono in Israele e per il periodo in cui esse sono state realmente presenti in Israele.

6. L'assegno funerario non potrà essere pagato per una persona che è deceduta al di fuori dello Stato di Israele e che non era residente in Israele nel giorno della sua morte.

Articolo 14

Pensione di invalidità

1. Una persona coperta dal presente Accordo avrà diritto ad una pensione di invalidità se è stata assicurata come residente in Israele immediatamente prima del sorgere dell'invalidità.

2. I servizi speciali per portatori di handicap, le indennità di sussistenza per figli portatori di handicap di una persona assicurata, la riabilitazione professionale per una persona portatrice di handicap, la formazione professionale e l'indennità di sussistenza per il coniuge, sono pagabili a tale persona come menzionata sopra, purché sia residente in Israele e per il periodo in cui è realmente presente in Israele.

3. Una persona coperta dal presente Accordo che risiede al di fuori di Israele ed ha diritto ad una pensione di invalidità israeliana continuerà a ricevere la pensione concessagli anche se si accerta un aumento del suo grado di invalidità, a seguito di un aggravamento della stessa o al verificarsi di ulteriori cause di invalidità che insorgano all'estero.

Applicazione della legislazione italiana

Articolo 15

Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti

(1) Quando la legislazione dell'Italia subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a pensione al completamento di periodi di assicurazione, l'Istituzione che applica questa legislazione, ove necessario, terrà conto dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione israeliana, nella misura in cui essi non si sovrappongano, come se fossero periodi di assicurazione completati in base alla legislazione italiana.

(2) Quando il diritto a ricevere pensioni in base alla legislazione italiana è subordinato al completamento di un determinato periodo di lavoro coperto da un regime speciale o ad un lavoro o impiego specificato, dovranno essere presi in considerazione per determinare il diritto a tali pensioni unicamente i periodi completati in base alla legislazione israeliana, secondo il regime interessato o, in assenza di tale regime, nello stesso lavoro o impiego, come appropriato.

Articolo 16

Calcolo delle prestazioni

(1) Se il diritto alla prestazione in base alla legislazione italiana è acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 15 di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana dovrà calcolare la prestazione da erogare unicamente sulla base dei periodi completati in base alla legislazione che essa applica.

(2) Se la persona interessata acquisisce il diritto ai benefici in base alla legislazione italiana solo attraverso l'applicazione dell'articolo 15 di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana calcolerà le prestazioni come segue:

- a. L'Istituzione Competente calcolerà la somma teorica tenendo conto di tutti i periodi assicurativi completati in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti come se fossero stati completati esclusivamente secondo la legislazione che questa Istituzione applica;
- b. Sulla base della somma calcolata come indicato sopra, la somma effettiva della prestazione dovrà essere calcolata come una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente secondo la sua legislazione e tutti i periodi di assicurazione considerati per il calcolo della prestazione.

(3) Quando le prestazioni ai sensi della legislazione italiana sono calcolati sulla base dei redditi o dei contributi versati in base a questa legislazione, l'Istituzione Competente terrà conto dei redditi o dei contributi versati esclusivamente secondo la legislazione che essa applica.

(4) Se sono soddisfatti i requisiti legislativi fissati dalla legislazione italiana, l'Istituzione Competente integra al minimo la pensione a cui il beneficiario ha diritto sulla base dell'articolo 15, unicamente se il beneficiario risiede in Italia.

PARTE IV

Disposizioni varie

Articolo 17

Accordo amministrativo e scambio di informazioni

Le Autorità Competenti:

- a) concorderanno le procedure per l'attuazione del presente Accordo attraverso un accordo amministrativo;
- b) si scambieranno le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione di questo Accordo;
- c) si scambieranno le informazioni su tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che possono incidere sull'applicazione di questo Accordo;
- d) nomineranno gli organismi di collegamento per facilitare ed accelerare l'attuazione di questo accordo attraverso l'accordo amministrativo.

Articolo 18

Cooperazione amministrativa

1. Le autorità e le istituzioni competenti delle Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza nell'attuazione di questo Accordo, come se si trattasse delle proprie leggi. Questa cooperazione amministrativa sarà gratuita, a meno che le autorità competenti non concordino diversamente sul rimborso di alcuni costi.
2. Le autorità e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti.
3. Su richiesta delle autorità e delle istituzioni italiane, le autorità e le istituzioni competenti di Israele comunicheranno i dati necessari e le informazioni per l'attuazione dell'articolo 4 c).

Articolo 19

Protezione dei dati

Qualsiasi dato relativo alle singole persone che nel corso dell'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da una Parte Contraente all'altra, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo, le quali sono specificate nella richiesta di informazioni o comunque collegate ad esse. Tutti gli scambi di dati tra le Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione delle due Parti Contraenti.

Articolo 20

Esenzione dalle imposte, oneri e autenticazione

1. Quando la legislazione di una Parte Contraente prevede che qualsiasi richiesta o documento è esentato, in toto o in parte, da imposte, diritti di bollo, oneri giudiziari o oneri di registrazione, per ciò che concerne la legislazione di questa Parte Contraente, l'esenzione sarà estesa anche alle richieste e ai documenti presentati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente di questo Accordo.

2. I documenti ed i certificati presentati ai fini di questo Accordo saranno esentati dall'autenticazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari.

Articolo 21

Presentazioni delle domande

1. Le domande, le notifiche e i ricorsi presentati all'Istituzione Competente di una delle Parti Contraenti saranno considerati come presentati alla stessa data all'Istituzione Competente dell'altra Parte.

2. Una domanda per una prestazione erogabile in base alla legislazione di una Parte Contraente sarà considerata come una domanda per la corrispondente prestazione erogabile in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, purché tale domanda sia inviata senza indugio alla Istituzione Competente dell'altra Parte Contraente.

Articolo 22

Richieste di recupero

1. Se l'Istituzione di una Parte Contraente ha pagato ad un beneficiario una somma eccedente quella spettante al beneficiario, l'Istituzione può, nell'ambito e nei termini della legislazione applicabile, richiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente alla somma pagata in eccesso da qualsiasi somma erogabile al beneficiario da quest'ultima Istituzione. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione dovrà rispettare l'ambito e i termini della legislazione applicabile, come se richiedesse una somma in eccesso erogata da tale stessa Istituzione. L'Istituzione trasmetterà la somma che ha trattenuto alla Istituzione richiedente.
2. Se l'Istituzione di una Parte Contraente ha fatto pagamenti anticipati per un periodo durante il quale il beneficiario aveva diritto alle prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, questa Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente a tali anticipi dalle prestazioni che tale Istituzione deve erogare al beneficiario per lo stesso periodo. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione rispetterà l'ambito e i termini delle leggi applicabili e la somma trattenuta sarà trasmessa all'Istituzione richiedente.

Articolo 23

Lingue utilizzate nell'applicazione dell'Accordo

Le Autorità e le Istituzioni Competenti delle Parti Contraenti possono, in applicazione del presente Accordo, utilizzare le lingue ufficiali delle Parti Contraenti o la lingua inglese, come specificato nell'accordo amministrativo di cui al sottoparagrafo a) dell'articolo 17.

Articolo 24

Valuta e modalità di pagamento

1. Il pagamento di qualsiasi prestazione in conformità di questo Accordo può essere fatto nella valuta della Parte Contraente la cui Istituzione Competente effettua il pagamento.
2. Se una Parte Contraente adotta misure per limitare lo scambio o l'esportazione di valuta, le istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti

dovranno immediatamente adottare le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme erogabili in base al presente Accordo.

3. Quando un beneficiario nel territorio di una Parte Contraente riceve le prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, tali prestazioni saranno erogate direttamente al beneficiario attraverso qualsiasi modalità che l'Istituzione Competente di quest'ultima Parte Contraente ritenga adeguata.

Articolo 25

Composizione delle controversie

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorità Competenti.
2. Se le Autorità Competenti non sono in grado di risolvere tali controversie in base al paragrafo 1, le Parti Contraenti devono tentare di farlo mediante negoziati attraverso i canali diplomatici.

PARTE V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 26

Applicazione del presente Accordo ai periodi di tempo precedenti la sua entrata in vigore

1. Il presente Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per periodi precedenti la sua data di entrata in vigore.
2. Per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo, si prende in considerazione qualsiasi periodo di assicurazione completato prima della sua entrata in vigore.
3. Il presente Accordo si applica anche alle fattispecie che si sono verificate prima della sua entrata in vigore.
4. Le prestazioni accordate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo possono, su richiesta del beneficiario, essere rideterminati conformemente alle

disposizioni di questo Accordo. Tale rideterminazione non potrà comportare alcuna riduzione dell'ammontare della prestazione.

5. Qualsiasi prestazione non concessa o sospesa a motivo della nazionalità della persona interessata o della sua residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, potrà, su richiesta di questa persona, essere concessa o ripristinata in conformità al presente Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo Accordo, purché i diritti precedentemente determinati non abbiano comportato un pagamento in capitale.

6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e 5 di questo Articolo viene presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo Accordo, i diritti in base al presente Accordo saranno acquisiti da tale data. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e 5 di questo Articolo viene presentata dopo la scadenza dei due anni successivi alla data di entrata in vigore di questo Accordo, i diritti che non siano decaduti o prescritti, saranno considerati acquisiti dalla data di presentazione della richiesta, fatta salva l'applicazione di norme più favorevoli della legislazione di ciascuna delle Parti Contraenti.

Articolo 27

Validità e Denuncia dell'Accordo

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento ciascuna delle Parti Contraenti può denunciare il presente Accordo. Tale denuncia avrà vigore il 31 dicembre dopo almeno 12 mesi successivi alla data della sua notifica scritta all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici.
3. Se tale Accordo viene denunciato, qualsiasi diritto acquisito in conformità al presente Accordo sarà mantenuto.

Articolo 28


Entrata in vigore

- a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per iscritto attraverso canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

b) A decorrere dalla data dell' entrata in vigore, il presente Accordo farà cessare e sostituirà lo scambio di note del 7 gennaio 1987 che costituiva un Accordo tra la Repubblica Italiana e lo Stato dei Israele concernente l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale per i lavoratori di una Parte temporaneamente distaccati nell'altra.

In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 che corrisponde a 18 Shvat 5770 nel calendario Ebraico, in due originali alternati in Ebraico, in Italiano e in Inglese, essendo ciascun testo parimenti autentico. In caso di divergenza di interpretazione, sarà prevalente il testo inglese.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo dello
Stato di Israele

AGREEMENT

Between

the Republic of Italy

and

the State of Israel

on

Social Security

The Government of the Republic of Italy and the Government of the State of Israel;
being desirous of regulating the relationship between the two States in the field of Social Security have agreed as follows:

PART I

General Provisions

Article 1

Definitions

1. For the purpose of this Agreement:

- a) "Contracting Parties" means the State of Israel and the Republic of Italy, hereinafter referred to as Israel and Italy;
- b) "Legislation" means, the laws, decrees and regulations, relative to the Social Security systems of each Contracting Party specified in Article 2 of this Agreement;
- c) "Competent Authority" means: in relation to the State of Israel: the Minister of Social Affairs and social Services, in relation to the Republic of Italy: the Ministry of Labor and Social Policy;
- d) "Institution" means the institution responsible for implementing the legislation specified in Article 2 of this Agreement;
- e) "Competent Institution" means the institution with which the person concerned is insured or which is responsible for providing benefits under the applicable legislation;
- f) "Benefit" means any payment in cash, or other benefit under the legislation defined in Article 2 of this Agreement including any additional amount, increase or supplement payable in addition to that benefit under the legislation of a Contracting Party, unless otherwise specified in this Agreement;
- g) "Period of Insurance" means a period of employment or self-employment, or contributions or residence, as defined or recognized as a period of insurance in the legislation under which such period has been or is deemed to have been

completed, or any similar period in so far as it is recognized in the legislation of a Contracting Party as equivalent to a period of insurance;

h) "Residence" means habitual residence, which is lawfully established;

i) "Stay" means temporary sojourn;

j) "Family member" means: The persons defined or recognized as such by the legislation applied by the Competent Institution.

2. Other words and expressions used in this Agreement shall have the meanings respectively assigned to them in the legislation applied.

Article 2

Applicable Legislation

1. This Agreement shall apply to the legislation:

A. In relation to Israel: the National Insurance Law (Consolidated version) 5755-1995 insofar as it applies to the following branches of insurance:

- a) Old age and survivors' insurance;
- b) Invalidity insurance

B. In relation to Italy: general mandatory insurance for disability, old-age and survivors of employees, the relevant special schemes for the self-employed (craftsmen, tradesmen, farmers, tenants and sharecroppers) and the separate scheme of this insurance;

the schemes excluding and replacing the general mandatory insurance schemes established for certain categories of workers, insofar as these refer to benefits or risks covered by the legislation indicated at the above subparagraphs.

2. Unless otherwise indicated in paragraph 4 of this Article, this Agreement shall also apply to future legislation codifying, replacing, amending or complementing the legislation referred to in paragraph 1 of this Article.

3. With the entry into force of this Agreement, the Competent Authorities shall notify each other of their legislation in the fields of Social Security referred to in

paragraph 1. The Competent Authorities shall notify each other the amendments to their legislation.

4. This Agreement shall apply to legislation which extends or amends the application of the legislation specified in paragraph 1 of this Article to new groups of beneficiaries, if the Competent Authority of the Contracting Party concerned so decides and gives notice to that effect to the other Contracting Party.

5. This Agreement shall not apply to legislation introducing a new branch or a new scheme of social security.

6. The present Agreement does not apply to the legislation of the two Contracting States relating to the social pension and to other non-contributory benefits provided with public funds, or relating to supplementing the minimum benefit, except as provided by art. 13.5 and 16.4.

Article 3

Personal Scope

Unless otherwise provided, this Agreement shall apply to all persons who are or have been subject to the legislation referred to in Article 2 of this Agreement, as well as to family members and survivors of such persons.

Article 4

Equal Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, the following persons shall, while residing in the territory of either Contracting Party, have the same rights and obligations under the legislation of that Contracting Party as its own nationals:

- a) nationals of the other Contracting Party;
- b) refugees, as referred to in the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 to that Convention;
- c) stateless persons, as referred to in the Convention relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954;
- d) family members and survivors of the persons mentioned under subparagraphs a) - c) with regard to rights which they derive from such persons.

e) in relation to the Italian Contracting Party : EU nationals

Article 5

Export of Benefits

Unless otherwise provided in this Agreement, pensions and other cash benefits shall not be reduced, modified, suspended or withdrawn because the person resides or stays in the territory of the other Contracting Party.

Part II

Applicable Legislation

Article 6

General Provisions

Unless otherwise provided in this part

1. A person who is employed in the territory of one of the Contracting Parties shall be subject only to the legislation of that Contracting Party, regardless of the Contracting Party in whose territory he resides or in whose territory the registered office of the employer is located, unless otherwise provided for in this Agreement.
2. A person employed in the territory of both Contracting Parties shall be subject to the legislation of the Contracting Party in the territory of which he resides.
3. A person who is self-employed in the territory of one or both Contracting Parties and who is a resident of one of the Contracting Parties shall be subject to the legislation of the Contracting Party in which he resides. Such person shall be treated as if he exercised all his professional activities in the territory of the Contracting Party to whose legislation he is subject.
4. Persons who are not gainfully occupied are subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside.
5. This Agreement does not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the general principles of customary international law

regarding consular privileges and immunities with respect to the legislation specified in paragraph 1 of Article 2.

6. Civil servants and persons treated as such and persons employed by a public institution of the Contracting Party shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose administration they are employed, provided that they were subject to the legislation of that Contracting Party prior to the employment.

Article 7

Special Provisions

1. A person who:
 - a) is employed by an employer whose registered place of business is in the territory of a Contracting Party,
 - b) is covered under the legislation of that Contracting Party, and
 - c) is sent to work in the territory of the other Contracting Party for the same employer for a period not exceeding 24 months

shall continue to be subject to the legislation of the former Contracting Party as if he continued to be resident and employed in the territory of that Contracting Party.

2. If the posting period referred to under Paragraph 1, Subparagraph c) of this Article continues beyond 24 months, the Competent Authorities or the Competent Institutions of the two Contracting Parties may agree that the employee remains subject only to the legislation of the first Contracting Party for a new additional period not longer than two years.

3. The travelling personnel of a transport undertaking or of an airline operating in the territories of both Contracting Parties shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory the undertaking has its registered place of business. If, however, the employee is resident in the territory of the other Contracting Party, the legislation of that Contracting Party shall apply.

4. A person employed on board a vessel flying the flag of a Contracting Party shall be subject to the legislation of that Contracting Party provided that the employer's registered place of business is situated in the territory of the Contracting Party. The above mentioned applies also when a vessel flies the flag

of a third country but has a crew paid by an undertaking having its registered place of business in one of the Contracting Parties or by a person resident in one of the Contracting Parties.

Article 8

Exceptions to Articles 6 and 7

The Competent Authorities or the institutions authorized by them may agree in writing on exceptions to the provisions of Articles 6 and 7 in the interest of certain persons or categories of persons.

Article 9

Applications of Articles 6 - 8 to Family Members

1. Family members accompanying the person referred to in Article 6, paragraph 6 and living with him, are subject to the legislation of the same Contracting Party as that person.
2. Family members accompanying the employee referred to in Article 7, paragraph 1 and living with him, are subject to the legislation of the same Contracting Party as the employee.
3. When agreeing on the exceptions under Article 8 to the provisions of Articles 6 and 7, the persons accompanying the employee and living with him are subject to the legislation of the same Contracting Party in regard to which the exception has been agreed upon.
4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply, if the family member is subject to the legislation of the other Contracting Party on the basis of his own employment.

Article 10

Insurance Contributions

The insurance contributions concerning a person covered by this Agreement shall be payable according to the legislation of the Contracting Party to which he is subject according to this Agreement.

PART III

Special Provisions Concerning the Various Categories of Benefits

Chapter 1

Old Age, Invalidity and Survivors' Pensions

Article 11

Provision of Pensions

Unless otherwise provided in this Agreement, when providing pensions on the basis of this Agreement, the Competent Institutions of the Contracting Parties shall apply their respective legislation.

Article 12

Periods of Insurance of Less than Twelve Months

1) Where the total duration of the periods of insurance completed under the legislation of one of the Contracting Parties is less than twelve months and where, on the basis solely of those periods, no right of benefit exists under that legislation, the institution of the Party concerned shall not be bound to grant a benefit in respect of the said periods.

2) In pursuance of paragraph 1 of this Article the Competent Institution of the other Contracting Party shall take into account these periods for the entitlement to, maintenance of and re-entitlement to benefits as well as the determination of the actual amount as if those periods had been completed under the legislation it applies.

Application of Israeli Legislation

Article 13

Old Age and Survivors' Benefits

1. When a national of a Contracting Party or a person designated in Article 4 b)-d) of the Agreement has been insured in Israel but does not have sufficient Israeli periods of insurance for entitlement to an old age or survivors' pension, periods of insurance completed under the legislation of Italy shall be taken into account as far as they do not overlap with Israeli periods of insurance. The Israeli Competent Institution shall take into account only periods of insurance completed under the legislation of Italy after 1 April 1954.
2. If the beneficiary or his survivor qualifies for the benefit when periods of insurance completed under the legislation of both Contracting Parties are added together, the Israeli Competent Institution shall determine the benefit as follows:
 - a) The Israeli benefit which is payable to a person who has completed the qualifying periods of insurance according to Israeli legislation shall be taken into account as a theoretical sum.
 - b) On the basis of the above theoretical sum the Competent Institution shall calculate the partial benefit payable according to the ratio between the length of Israeli periods of insurance which the person has completed under the legislation of Israel and the total of all insurance periods completed by him under the legislation of both Contracting Parties.
3. The right to an old age pension shall be conditional upon the beneficiary having been a resident of Israel or of Italy immediately prior to attaining the age entitling him to an old age pension.
4. The right to a survivors' pension shall be conditional upon the beneficiary and the deceased having been residents of Israel or of Italy at the time of death, or the deceased having received an old age pension immediately before his death.
5. Vocational training allowance and subsistence allowance for widows and orphans are payable to persons designated in paragraph 1 only if they reside in Israel and for as long as they are actually present in Israel.
6. Funeral grant shall not be payable in respect of a person who died outside Israel and who was not a resident of Israel on the day of his death.

Article 14

Invalidity Benefits

1. A person covered by this Agreement shall be entitled to an invalidity benefit if he has been insured as a resident in Israel immediately prior to becoming an invalid.
2. Special services for handicapped, subsistence allowances for handicapped children of an insured person, professional rehabilitation for a handicapped person, vocational training and a subsistence allowance for his spouse are payable to such a person as mentioned above provided he is resident in Israel and for as long as he is actually present in Israel.
3. A person covered by this Agreement who resides outside Israel and is entitled to an Israeli invalidity pension shall continue to receive the pension that he was awarded even if there is an increase in the degree of his invalidity, as a result of an aggravation of his invalidity or the addition of a further cause of invalidity arising abroad.

Application of the Legislation of Italy

Article 15

Invalidity, Old Age and Survivors' Pensions

- (1) Where the legislation of Italy makes entitlement to, maintenance of and re-entitlement to benefits conditional upon the completion of periods of insurance, the institution which applies that legislation shall, where necessary, take into account periods of insurance completed under the legislation of Israel, in so far as they do not overlap, as if they were periods of insurance completed under Italian legislation.
- (2) Where the right to receive benefits under Italian legislation is conditional upon the completion of a certain period in an occupation covered by a special scheme or in a specified occupation or employment, only periods completed, under the Israeli legislation, under the scheme concerned or, in the absence of such a scheme, in the same occupation or employment, as appropriate, shall be taken into account for determining entitlement to such benefits.

Article 16

Calculation of cash benefits

- (1) If entitlement to benefits under the Italian legislation is to be acquired without regard to the provisions of Article 15 of this Agreement, the Italian Competent Institution shall calculate the benefits to be awarded solely on the basis of the periods completed under the legislation it applies.
- (2) If the person concerned acquires the right to benefits under the Italian legislation only through application of Article 15 of this Agreement, the Italian Competent Institution shall calculate the benefits as follows:
- a. the Competent Institution shall calculate the theoretical amount taking into account all the insurance periods completed under the legislation of both Contracting Parties as if they had been completed solely under the legislation which that institution applies;
 - b. on the basis of the amount calculated as referred to above, the actual amount of benefit shall be computed as a proportion between the insurance periods completed exclusively according to its legislation and the total insurance periods taken into account for calculating the benefit.
- (3) Where benefits under the Italian legislation are calculated on the basis of earnings or contributions paid under its legislation, the Competent Institution shall take into account the earnings or contributions paid exclusively under the legislation it applies.
- (4) If the legislative requirements established in Italian legislation are met, the Competent Institution implements up to the minimum those benefits to which the beneficiary is entitled based on art. 15 only if the beneficiary resides in Italy.

PART IV

Miscellaneous Provisions

Article 17

Administrative Arrangement and Information Exchange

The Competent Authorities shall:

- a) Agree on the procedure for the implementation of this Agreement by means of an Administrative Arrangement;
- b) Exchange information concerning measures taken for the application of this Agreement;
- c) Exchange information concerning all changes in their respective legislation which may affect the application of this Agreement;
- d) Designate liaison bodies to facilitate and accelerate the implementation of this Agreement by means of the Administrative Arrangement.

Article 18

Administrative Assistance

1. The Competent Authorities and institutions of the Contracting Parties shall assist each other in implementing this Agreement as if they were enforcing their own laws. This Administrative Assistance shall be free of charge, unless the Competent Authorities otherwise agree on reimbursement of certain costs.
2. The authorities and institutions of the Contracting Parties may communicate directly with each other and with the persons concerned or with their representatives.
3. On request of Italian authorities and institutions, the Competent Authorities and institutions of Israel shall communicate the necessary data and information to implement art. 4 e).

Article 19

Data Protection

Any data pertaining to individual persons which in the course of the application of this Agreement are transmitted by one Contracting Party to the other shall be confidential and used exclusively for determining the entitlement to benefits under this Agreement which are specified in the request for information or related to them. All exchange of data between the Contracting Parties shall be subject to the legislation of both Contracting Parties.

Article 20

Exemption from Taxes, Charges and Authentication

1. When the legislation of a Contracting Party provides that any claim or document is exempt, wholly or partly, from taxes, stamp duties, fees for court proceedings or registration fees, as far as the application of the legislation of that Contracting Party is concerned, the exemption shall be extended to apply also to claims and documents which are submitted under the legislation of the other Contracting Party to this Agreement.

2. Documents and certificates which are presented for purposes of this Agreement shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities.

Article 21

Submission of Claims

1. Claims, notifications and appeals submitted to the Competent Institution of one Contracting Party shall be deemed to have been submitted to the Competent Institution of the other Contracting Party on the same date.

2. A claim for a benefit payable under the legislation of one Contracting Party shall be deemed to be a claim for the corresponding benefit payable under the legislation of the other Contracting Party, provided that the claim concerned is sent without delay to the Competent Institution of the other Contracting Party.

Article 22

Claims for Recovery

1. If the institution of a Contracting Party has paid a beneficiary a sum exceeding the entitlement of that beneficiary, the institution may, within the scope and terms of the applicable legislation, request the institution of the other Contracting Party to withhold a sum equivalent to the sum paid in excess from any sum payable by the latter institution to the beneficiary. Such withholding by that institution shall be in compliance with the scope and terms of the applicable legislation as if reclaiming an excess sum paid by that institution itself. The institution shall transmit the sum it has withheld to the requesting institution.
2. If the institution of a Contracting Party has made advance payments for a period during which the beneficiary was entitled to benefits under the legislation of the other Contracting Party, this institution may request the institution of the other Contracting Party to withhold a sum equivalent to that advance from benefits payable by that institution to the beneficiary for the same period. Such withholding by that institution shall be in compliance with the scope and terms of the applicable laws, and the sum withheld shall be transmitted to the requesting institution.

Article 23

Languages Used in the Application

The Competent Authorities and institutions of the Contracting Parties may in application of this Agreement use the official languages of the Contracting Parties or the English language, as specified in the Administrative Arrangement referred to in subparagraph a) of Article 17.

Article 24

Currency and Method of Payment

1. Payment of any benefit in accordance with this Agreement may be made in the currency of the Contracting Party whose Competent Institution makes the payment.
2. If provisions designed to restrict the exchange or exportation of currencies are introduced by either Contracting Party, the Competent Institutions of both

Contracting Parties shall immediately take measures necessary to insure the transfer of sums payable under this Agreement.

3. When a beneficiary in the territory of one Contracting Party is receiving benefits under the legislation of the other Contracting Party, they shall be payable directly to the beneficiary by whatever method the Competent Institution of the latter Contracting Party deems appropriate.

Article 25

Settlements of Disputes

1. Disputes which arise in interpreting or applying this Agreement shall be resolved, to the extent possible, by the Competent Authorities.
2. Should the Competent Authorities be unable to resolve such disputes, pursuant to Paragraph 1, the contracting parties shall endeavor to do so by negotiations through diplomatic channels.

PART V

Transitional and Final Provisions

Article 26

Application of This Agreement to Periods of Time Preceding Its Entry into Force

1. This Agreement shall not confer any rights to payment of benefit for any period prior to the date of entry into force of this Agreement.
2. When determining the right to benefits under this Agreement, any period of insurance completed prior to the entry into force of this Agreement shall be taken into account.
3. This Agreement may be applied even to contingencies that occurred prior to the entry into force of this Agreement.
4. Benefits granted prior to the entry into force of this Agreement may, upon application by the beneficiary, be re-determined to comply with the provisions of

this Agreement. Such re-determination shall not result in any reduction in the amount of a benefit.

5. Any benefit which has not been awarded or which has been suspended by reason of the nationality of the person concerned or his residence in the territory of the other Contracting Party shall, on the application of that person, be awarded or resumed in accordance with this Agreement with effect from the date of entry into force of this Agreement, provided that the rights previously determined have not given rise to a lump-sum payment.

6. If the application referred to in Paragraphs 4 and 5 of this Article is submitted within two years of the date of entry into force of this Agreement, the rights under this Agreement shall be acquired as from that date. If the application referred to in Paragraphs 4 and 5 of this Article is submitted after the expiration of the two year period following the date of entry into force of this Agreement, rights which have not been forfeited or are not barred by limitation shall be acquired as from the date on which the application was submitted, except when more favorable provisions of the legislation of any of the Contracting Parties apply.

Article 27

Validity and Denunciation of the Agreement

1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period.
2. Either Contracting Party may at any time denounce this Agreement. Such denunciation shall enter into force on the 31st of December after at least 12 months following the date of its notification in writing to the other Contracting Party through diplomatic channels.
3. If this Agreement is terminated, any right to benefits acquired in accordance with this Agreement shall be maintained.

Article 28

Entry into Force

- a. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which the Contracting Parties will have communicated each other in writing through diplomatic channels that their respective national requirements necessary for the ratification have been fulfilled.

- b. Upon its entry into force, this Agreement shall terminate and replace the exchange of notes of 7 January 1987 which constituted an Agreement between the Italian Republic and the State of Israel concerning the application of social security legislation to workers from the country temporarily stationed in the other country

In witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

Done at Jerusalem on 2nd February 1990 which corresponds to 18 Sh'vat 5750 in the Hebrew calendar, in two original alternates in Hebrew, Italian and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of

Italy



For the Government of the State of

Israel



